

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1301 DELLA COMMISSIONE****del 20 luglio 2015****sulla pubblicazione con limitazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, del riferimento della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da garage a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
- (2) Nel novembre del 2012 il Regno Unito ha aggiornato la sua precedente obiezione formale, sollevata nel dicembre 2010, per quanto riguarda la norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione ed utilizzo» aggiungendo la norma EN 13241-1:2003+A1:2011 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto — parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», di cui il Comitato europeo di normazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 18 novembre 2011 <sup>(3)</sup>.
- (3) Nell'obiezione formale si contesta il mancato rispetto, nelle norme di riferimento EN 12453:2000 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza in uso di porte motorizzate — Requisiti», di cui ai punti 4.2.2 Forza per l'azionamento manuale, 4.2.6 Protezione contro i rischi di taglio, 4.3.2 Protezione contro schiacciamento, cesoiamento e trascinamento, 4.3.3 Forze di funzionamento, 4.3.4 Sicurezza elettrica e 4.3.6 Requisiti alternativi, ed EN 12445:2000 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza in uso di porte motorizzate — Metodi di prova», di cui al punto 4.3.3 Forze di funzionamento, dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
- (4) Dopo aver esaminato la norma EN 13241-1:2003+A1:2011 insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, di cui ai punti 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili e 1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, attribuiti alle norme di riferimento EN 12453:2000 ed EN 12445:2000.
- (5) Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento relativo alla norma EN 13241-1:2003+A1:2011 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Il riferimento della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto — parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con limitazione conformemente all'allegato.<sup>(1)</sup> GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.<sup>(2)</sup> GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU C 338 del 18.11.2011, pag. 1.

---

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

**Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione**

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 13241-1:2003+A1:2011 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto — parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo	18.11.2011	—	—

*Attenzione:* Per quanto concerne i punti 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.6, la presente pubblicazione non riguarda il riferimento della norma EN 12453:2000, l'applicazione della quale non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

<sup>(1)</sup> OEN: Organizzazione europea di normazione:

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (<http://www.cen.eu>)

Nota 1: la data di cessazione della presunzione di conformità coincide generalmente con la data di ritiro («dow») fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene segnalare agli utenti di queste norme che sono possibili eccezioni.

Nota 2: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.